

CMS Newsletter | 27 giugno 2022

Le misure fiscali del Decreto Semplificazioni

INDICE

1. Modifiche al calendario fiscale (Art. 3)
2. Disposizioni in materia di errori contabili (Art. 8)
3. Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica (Art. 9)
4. Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (Art. 10)
5. Modifica della disciplina in materia di esterometro (Art. 12)
6. Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (Art. 13)
7. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (Art.14)
8. Proroga del meccanismo di inversione contabile (Art.22)
9. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (Art. 23)
10. Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore (Art. 26)
11. Presentazione della dichiarazione IMU per il 2021 (Art. 35)

Provvediamo qui di seguito a riepilogare alcune delle più rilevanti disposizioni fiscali recate dal DL 21 giugno 2022 n. 73 (meglio noto come Decreto "Semplificazioni fiscali"), in vigore dal 22 giugno 2022, salvo specifiche decorrenze previste per talune disposizioni. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 20 agosto 2022.

1. Modifiche al calendario fiscale (Art. 3)

I termini di presentazione delle Liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, e degli elenchi Intrastat, di cui all'art. 50, comma 6 del DL 331/93, sono modificati come segue:

a) con riferimento alla LIPE del secondo trimestre, il termine di invio è differito dal 16 al 30 settembre;

b) con riferimento agli elenchi INTRASTAT il termine di invio è differito dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.

A decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, è inoltre aumentato da 250 euro a 5.000 euro l'importo al di sotto del quale l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta alla fine del primo e del secondo trimestre di ciascun anno può essere corrisposta cumulativamente con quella dovuta nel trimestre successivo. Nello specifico, l'art. 17, comma 1-bis del DL 124/2019, così come ora modificato, prevede che:

a) se l'imposta di bollo dovuta per il primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per l'imposta dovuta per il secondo trimestre;

b) se l'imposta di bollo cumulativamente dovuta per il primo e per il secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

2. Disposizioni in materia di errori contabili (Art. 8)

Con una portata assolutamente innovativa, attraverso una modifica all'art. 83 del D.P.R. n. 917/76 (TUIR) viene stabilito che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili, che insieme ai criteri di qualificazione e classificazione sono alla base del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza ai fini fiscali anche in relazione alle poste

attive e passive contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. In altri termini, le sopravvenienze attive e passive derivanti da errori di competenza rilevano ora fiscalmente nel periodo di imputazione in bilancio. Restano sottratti al nuovo principio, rimanendo quindi fiscalmente irrilevanti, i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Tale novità trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

3. Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica (Art. 9)

È abrogata, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.

4. Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (Art. 10)

Con l'obiettivo di semplificare il sistema delle deduzioni del costo del lavoro a tempo indeterminato ai fini Irap, viene espressamente stabilita, con una modifica all'art. 11 del D.Lgs. 446/1997, la deducibilità del costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Non sarà più necessario, pertanto, operare per i dipendenti a tempo indeterminato la distinzione tra deduzioni forfetarie e deduzione del costo residuo. Tale novità trova applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

5. Modifica della disciplina in materia di esterometro (Art. 12)

Con una modifica all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, viene stabilito che sono escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("Esterometro") le operazioni relative ad acquisti di beni e di servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/72 di importo non superiore ad 5.000 euro per ogni singola operazione. Tale esclusione si aggiunge a quella prevista per le operazioni per le quali è emessa una bolletta doganale o per

le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica via Sistema di Interscambio.

6. Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (Art. 13)

Al fine di allineare le nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere in vigore dal prossimo 1° luglio con il relativo regime sanzionatorio di cui all'art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D.Lgs. 471/97 previsto in caso omissione o errata trasmissione, l'entrata in vigore di quest'ultimo, inizialmente prevista al 1° gennaio 2022, è differita alla medesima data del 1° luglio.

Ricordiamo che la sanzione amministrativa è pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze previste o, se entro tale termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (Art.14)

In materia di imposta di registro, il termine previsto dall'art. 13, commi 1 e 4, del D.P.R. 131/86 per la registrazione degli atti – formati in Italia - in termine fisso è aumentato da venti a trenta giorni. È altresì disposto che il nuovo termine di trenta giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del predetto decreto.

8. Proroga del meccanismo di inversione contabile (Art.22)

Il meccanismo di inversione contabile in materia Iva, che per talune prestazioni individuate dall'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72 era destinato a scadere al 30 giugno 2022, è prorogato al 31 dicembre 2026. Nello specifico, la proroga interessa:

- le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al DPR n. 641/1972;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a cir-

cuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a).

9. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (Art. 23)

Con la finalità di consentire alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo di operare in un contesto di maggiore certezza e di prevenire le liti con l'Amministrazione finanziaria, è introdotta la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati, o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica che danno diritto al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019. Analoga certificazione potrà essere richiesta in relazione alla qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal medesimo art. 1, commi 203, 203-quinquies e 206-sexies.

La certificazione sarà vincolante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel senso che eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio emessi in difformità a quanto attestato saranno nulli, salvo che la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

La certificazione potrà essere richiesta a condizione che non siano state già constatate violazioni in relazione all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività ammi-

nistrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il medesimo art. 23 modifica poi l'agevolazione prevista dall'art. 31 del DL 73/2021 relativa alla ricerca di nuovi vaccini e farmaci prevedendo che il credito d'imposta trovi applicazione anche quando la ricerca ha oggetto farmaci e vaccini che difettino del requisito della novità. Viene inoltre previsto che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta si applichino le disposizioni dell'art. 2 del DM 26 maggio 2020.

10. Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore (Art. 26)

Attraverso una modifica dell'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le disposizioni fiscali, finora applicate in via transitoria alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale sono estese a tutti gli enti del Terzo settore che si siano iscritte al Registro unico nazionale (Runts).

11. Presentazione della dichiarazione IMU per il 2021 (Art. 35)

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2021 è prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Trattasi, nello specifico, della dichiarazione IMU relativa a immobili il cui possesso è incominciato nel 2021 o riferita a variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta che hanno avuto luogo nel 2021.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Paola Plantamura

paola.plantamura@cms-aacs.com

Luca Vincenzi

luca.vincenzi@cms-aacs.com



ROMA
Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151
F - +39 06 483755

MILANO
Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800
F - +39 02 48012914

CMS Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Abu Dhabi, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Bergen, Berlino, Bogotà, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Mascate, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Nairobi, Oslo, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stavanger, Stoccarda, Strasburgo, Tel Aviv, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria, e Zurigo.

cms.law